



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL
CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE VIII - STRUMENTI DI MISURA E METALLI PREZIOSI

A UNIONCAMERE
Pec: unioncamere@cert.legalmail.it

OGGETTO: DM 23.02.2023 – pubblicazione

In data 21 aprile 2023 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Decreto 23.02.2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy recante *modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31/10/2003, n. 361.*

La modulistica di cui all'art. 22 del predetto decreto è reperibile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy al seguente indirizzo di collegamento:

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/normativa-tecnica/metrologia/tachigrafi>

Il provvedimento in parola abroga, tra gli altri, il decreto ministeriale del 10.08.2007 e pertanto, ad ogni buon fine, si allega un documento sinottico recante elementi innovativi rispetto a quest'ultimo.

L'allegato non deve ritenersi esaustivo e comunque non solleva dalla necessità di una attenta lettura del decreto in parola, per tutto quanto ivi non indicato.

Si invita codesta Unioncamere a voler curare la diffusione della presente agli Enti camerali, per i seguiti di competenza.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE

Ing. Daniela La Marra

Documento firmato digitalmente ai sensi d.lgs.
82/2005 e s.m.i.

All.\ 1

Il nuovo DM Centri tecnici

DM 23.02.2023, data di pubblicazione 21.04.2023, in vigore dal 06.05.2023.

ARTICOLATO	Principali novità	note
Art. 2 DEFINIZIONI	Decade la definizione di <i>officina tachigrafi</i> , si adegua ai requisiti per l'attività di Centro tecnico Centro tecnico anche l'officina che si occupa solo di analogici	
Art.3 DELEGHE	Il rinnovo, l'attività ispettiva per la prima autorizzazione e la sorveglianza sono delegate alle CCIAA	
Art. 6 CONFLITTO DI INTERESSE	Si supera il concetto di incompatibilità connessa ad altre attività dell'impresa. I CT non possono operare su tachigrafi installati su mezzi di cui gli stessi o i soggetti del Centro elencati al comma 2 siano titolari, ovvero appartenenti a persone giuridiche ad essi riconducibili.	
Art. 7 REQUISITI	SEMPLIFICAZIONE: il requisito di buona reputazione è legato alla formazione e alla reputazione tecnica (non all'onorabilità). La certificazione di qualità si può ottenere in 120 gg. Sarà l'Ente di certificazione a occuparsi delle non conformità eventualmente riscontrate nei gg antecedenti al rilascio della certificazione.	
Art. 8 AUTORIZZAZIONE	Unica per tachigrafi digitali di ogni generazione. Può essere autorizzata la calibrazione dei tachigrafi analogici solo se contestuale alla richiesta per Tach. Digitali di ogni generazione. È richiesta la verifica puntuale e l'esito della verifica stessa alla CCIAA competente entro 45 gg dalla data di ricezione dell'istanza. HA DURATA BIENNALE	Salvo quanto previsto nell'art. 26 (transitorio) per le sole officine CEE già autorizzate

Art. 9 RINNOVO	<p>Di competenza camerale.</p> <p>In caso di presentazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione nei sessanta giorni antecedenti la data della sua scadenza, l'eventuale mancata conclusione del procedimento da parte della Camera di Commercio entro il predetto termine di validità comporta l'obbligo per il Centro Tecnico di sospendere l'attività fino alla notifica del provvedimento di rinnovo.</p>	
Art. 10 ESTENSIONE	<p>È richiesta la verifica puntuale e l'esito della verifica stessa alla CCIAA competente entro 45gg dalla data di ricezione dell'istanza.</p>	
ART. 12 FORMAZIONE	<p>Si estende l'elenco dei soggetti formatori:</p> <p>a) le Camere di Commercio, anche mediante le proprie strutture specializzate e accreditate nella formazione alle imprese ovvero le proprie Aziende Speciali;</p> <p><i>b) i fabbricanti dei tachigrafi intelligenti e digitali, che possono erogare corsi di formazione e aggiornamento esclusivamente per la generazione di tachigrafi che producono;</i></p> <p>c) i fabbricanti di strumenti di controllo per i tachigrafi digitali e intelligenti, che possono erogare corsi di formazione e aggiornamento esclusivamente per la generazione di tachigrafi a cui gli strumenti di loro produzione sono destinati;</p> <p>d) organismi di formazione professionale in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme statali e regionali.</p>	<p>Gli attestati valgono 36 mesi</p> <p>Nei primi 6 mesi dall'entrata in vigore, si possono utilizzare attestati rilasciati secondo il DM 10ago2007 e da più di 36 mesi</p> <p>Ved. allegato 2</p>

ART. 13 CODICI ED ELENCO DEI CENTRI TECNICI	Inglobano anche le attività sui tachigrafi analogici, vedono aboliti i codici per gli analogici del tipo XX 000	Ved. art. 26 per la fase transitoria Viene abrogato il Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 225 del 16 maggio 1987, recante disposizioni sulle caratteristiche normalizzate del marchio particolare da applicare sui sigilli dei cronotachigrafi
ART. 19. SORVEGLIANZA	a) in occasione del rinnovo dell'autorizzazione; b) mediante verifiche tecniche a sorpresa, con l'obiettivo di garantire su base annuale i controlli su almeno il dieci per cento dei soggetti iscritti nell'elenco dei Centri Tecnici situati nel territorio di propria competenza.	Art. 19 c.4 : ai fini del rinnovo, l'ultimo sopralluogo presso la sede del C.T., per verifica di permanenza dei requisiti deve essere stato effettuato in data non anteriore a centoventi giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione.
Art. 21. SOSPENSIONE O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	Anche per accertata mancata esecuzione o parziale esecuzione degli interventi tecnici annotati nel registro di cui all'articolo 15.	
Art. 22 MODULISTICA	Le istanze per il rilascio delle autorizzazioni, estensioni e variazioni sono presentate avvalendosi della modulistica sul sito istituzionale del Ministero.	

<p>Art. 26. NORMA TRANSITORIA</p>	<p>Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Decreto, le officine già autorizzate per il solo Tachigrafo analogico possono (se dispongono dei requisiti ed intendono intraprendere tale percorso) ottenere autorizzazione a C.T., e viene loro attribuito il codice id.vo I3 000 0000; diversamente, decorso inutilmente il termine del periodo transitorio, le autorizzazioni per solo analogico decadono</p> <p>Entro il 2° rinnovo, tutte le autorizzazioni per operare sugli analogici rilasciate a chi è già Centro tecnico vengono accorpate ad un unico codice I3 000 0000 (è necessaria una istanza ad hoc).</p> <p>Dall'entrata in vigore, per chi è già CT autorizzato in forza del DM 10 ago 2007, il primo rinnovo si ottiene in deroga ai requisiti del DM 23.02.2023 che dovranno dimostrarsi al secondo rinnovo (quest'ultimo dopo due anni dal primo)</p>	<p>I Centri tecnici autorizzati prima del 6.05.2023 devono presentare domanda di rinnovo al sopraggiungere della scadenza annuale, secondo D.M. 10/8/2007.</p> <p>A esito positivo del procedimento, il rinnovo deliberato dalla CCIAA prenderà la nuova scadenza biennale.</p>
--	---	---

ALLEGATI	Principali novità	note
<p>ALLEGATO 1</p>		
<p>1. Requisito di buona reputazione</p>	<p>all'atto della presentazione di un'istanza:</p> <p>i tecnici nell'organigramma del Centro, attestano:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. di non essere sospesi senza riabilitazione all'esercizio dell'attività di intervento tecnico sui tachigrafi; ii. di impegnarsi a seguire le procedure di corretta esecuzione degli interventi stabilite nei relativi manuali di qualità; <p>il legale rappresentante dell'impresa si impegna a fornire adeguata formazione ai tecnici inseriti nell'organigramma del Centro.</p>	

2.4	Lo spazio dedicato alle operazioni di prova è ad uso esclusivo del Centro Tecnico durante l'esecuzione delle stesse ed è realizzato in modo tale da garantire la riservatezza e lo svolgimento al riparo dalle intemperie.	Vale anche per officine che, adeguandosi, diventano CT solo per analogici
3.2	Dotazione per i Centri Tecnici autorizzati ad operare sui tachigrafi analogici	
3.8 Tab.1_ Schema di requisiti e controlli della strumentazione	Taratura biennale per manometri	
3.9	Unioncamere definisce nelle linee guida di cui all'articolo 19 comma 5 le indicazioni operative riguardanti le modalità di esecuzione e di attestazione delle verificazioni periodiche eseguite dalle Camere di Commercio sugli strumenti dei Centri Tecnici.	
ALLEGATO 2 Requisiti minimi dei Centri di formazione, dei formatori e dei programmi di formazione		
1	La formazione: corso teorico-pratico strutturato in moduli, durata complessiva 20 ore, per l'attività sui tachigrafi digitali di ogni generazione (prima autorizzazione) + ulteriori 4 ore per l'attività su ogni diversa tipologia di tachigrafi (estensioni di attività a diverse generazioni di tachigrafi).	
5	In caso di aggiornamento della normativa comunitaria o nazionale, il Centro Tecnico provvede a far eseguire al proprio personale tecnico un corso di formazione di almeno 8 ore sulle materie oggetto di innovazione.	
6	La periodicità dell'aggiornamento del personale dei Centri Tecnici è fissata, in ogni caso, ogni 36 mesi dalla data del rilascio dell'ultimo attestato ottenuto.	